

STATUTO Fondazione Casa di Riposo G.V.M. Macciò ETS

Premesse

La Casa di Riposo G.V.M. Macciò, avente sede in Via Pallavicini 8 - Masone (GE) trae origine dalla donazione fatta dal Comm. Quinto Macciò, con atto del Notaio L. Cassanello 03.12.1938 n. 5282, dell'edificio già nominato "Società Operaia Cattolica" sito in Masone, via Pallavicini n. 4, al quale si aggiunsero i beni lasciati dalla Signora Geronima Cosso, con testamento a rogito Notaio Angelo Fasce del 2 febbraio 1916 e il terreno donato dal Signor Ottonello Michele fu Teodoro, con atto di donazione del 25.02.1934. In seguito all'atto di acquiescenza del Dott. Quinto Macciò in data 2 settembre 1956, la Casa di Riposo fu eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1959, pubblicato nella G.U. n. 112 del 12.05.1959. Lo statuto originario dell'ente, allegato all'atto costitutivo del 24 agosto 1958, a rogito Notaio Caviglia, registrato il 12 settembre 1958 al numero 606176, fu approvato con il Decreto di erezione del Presidente della Repubblica suindicato, modificato con delibera dell'Ente n. 20 del 26.10.2002, approvata con D.G.R. Regione Liguria n. 146 del 14.02.2003.

In esecuzione del Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art. 10 della Legge 8 novembre 2001, n. 328), e del Regolamento Regionale n. 6/REG. della Regione Liguria del 18 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), la Casa di Riposo G.V.M. Macciò il 18.10.2003 ha deliberato la propria trasformazione in Fondazione. Con D.G.R. n. 1744 del 22.12.2003 pubblicata su BURL n. 1- Parte II del 21.1.2004, la Regione Liguria ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Liguria con D.G.R. 2.3.2001, n. 224.

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI ISTITUZIONALI

Art.1

(Denominazione e sede)

1. La Fondazione Casa di Riposo Giacinto, Virginia, Michele Macciò ETS, siglabile in corrispondenza come "Fondazione Casa di Riposo G.V.M. Macciò ETS", per l'innanzi anche semplicemente Fondazione, ha sede in Masone (GE), Via Pallavicini 8

Art.2

(Scopi istituzionali)

1. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

La Fondazione include nella propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore (in breve ETS), che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'utilizzo dell'acronimo ETS, subordinatamente all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è obbligatorio.

2. Gli scopi istituzionali della Fondazione, in conformità all'atto costitutivo della Casa di Riposo G.V.M. Macciò a rogito Notaio Caviglia del 24 agosto 1958, registrato il 12 settembre 1958 N. 606176, sono il ricovero gratuito degli anziani di entrambi i sessi, bisognosi di assistenza, nati e residenti nel comune di Masone o, in mancanza di questi, residenti da almeno cinque anni. Per l'ammissione, a seguito della diretta richiesta dei bisognosi o dei Servizi Pubblici Territoriali Sociali e Socio Sanitari, si opererà secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 16 del presente statuto; saranno comunque preferiti gli inabili i quali versino in più grave necessità e maggiore abbandono, salvo le preferenze stabilite per legge a favore degli invalidi, dei mutilati di guerra e del lavoro.

La Fondazione si propone quindi finalità di solidarietà sociale, e comunque, coerentemente con le proprie origini, attivando e gestendo servizi territoriali, residenziali e semi residenziali, strutture miste per conto di soggetti privati e pubblici, anche in gestione mista con altri soggetti pubblici o privati nelle quali svolgere in via esclusiva o principale le attività previste all'art. 5, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; lett. b) interventi e prestazioni sanitarie; lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie o secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Gli scopi istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dagli specifici beni del patrimonio ad esso originariamente destinati in conformità alla destinazione impressa nelle tavole di fondazione, nonché dalle risorse dell'art. 3.

4. Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico-finanziaria della Fondazione sono predisposte specifiche tabelle riassuntive da cui sia desumibile l'utilizzazione delle rendite e dei beni in relazione alle rispettive tavole di fondazione e in cui siano evidenziati e motivati gli impieghi.

5. La Fondazione può porre in essere tutti gli atti e i negozi di diritto privato funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art.3

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione comprende tutti i beni mobili e immobili già appartenenti all'IPAB Casa di Riposo G.V.M. Macciò, quali risultanti dall'inventario redatto in data 15 ottobre 2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 15 ottobre 2003, n. 20, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. I beni mobili e immobili acquisiti in futuro per effetto di donazione, eredità o legato, elargizioni o contribuzioni, da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche, sono destinati ad incrementarne il patrimonio per gli scopi di cui all'articolo 2. In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali, in relazione ai bisogni assistenziali prevalenti della comunità locale, comunque utilizzando il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento in via esclusiva o principale dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche previste all'art. 5, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lett. a), lett. b), lett. c).
3. Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi istituzionali:
 - a) offerte, contributi, donazioni a favore della Fondazione che vengano accettati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) interessi su depositi, canoni ed ogni altro utile o provento;
 - c) rette per il ricovero o l'erogazione di servizi rientranti negli scopi istituzionali della fondazione, corrisposte dagli assistiti, dai loro familiari o dagli enti pubblici e privati.
4. Gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle direttamente connesse.
5. La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art.4

(Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo, che provvedono secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente Statuto.
2. Tutte le cariche statutarie sono svolte a titolo gratuito. Tuttavia, se le risorse della Fondazione lo consentono, e nei limiti di legge previsti per gli ETS, il Consiglio di amministrazione può deliberare un compenso per ogni singola carica, anche periodico, o gettoni di presenza per le riunioni per tutte le cariche istituzionali. Nel caso sia stabilito un compenso od un gettone di presenza, esso non potrà essere superiore ai limiti previsti dalla legge per gli ETS; nel caso in cui il bilancio della Fondazione sia in perdita, il Consiglio di amministrazione deve comunque ridurre proporzionalmente l'indennità ed i gettoni di presenza per il relativo periodo.

Art.5

(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal consiglio di amministrazione al suo interno.

Il presidente è il rappresentante legale della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio ed il buon andamento della Fondazione;
- c) assume le determinazioni necessarie all'operatività quotidiana della Fondazione, assume e licenzia

il personale ed i collaboratori, salva ratifica del Consiglio di amministrazione, nonché assume tutte le determinazioni urgenti ed inderogabili, salvo sottoporle a ratifica del successivo consiglio di amministrazione.

3. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere di amministrazione più anziano.

Art.6

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti fondamentali, di programmazione e delle altre deliberazioni previste dal presente Statuto. Verifica l'azione amministrativa e gestionale dell'ente, definisce gli obiettivi ed i programmi di attività, elegge il Presidente, nomina il Segretario e/o i responsabili della gestione sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, adotta il regolamento di organizzazione della fondazione, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni, ratifica le determinazioni urgenti assunte dal Presidente

Quando venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza dell'art. 3 del presente statuto e comunque dell'art. 8 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

È riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare su:

- a) le direttive generali circa le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale secondo quanto previsto dalla legge per gli ETS;
- c) nomina dell'organo di controllo e del Segretario;
- d) vigilanza e controllo sull'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché sulla conformità dell'impiego dei contributi;
- e) modifiche del presente Statuto;
- f) lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro

organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, che non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto dalla legge per gli ETS e dovranno tenere conto di quanto previsto all'art. 4 del presente statuto.

Il Consiglio potrà inoltre affidare incarichi specifici a uno o più Consiglieri Delegati, ivi incluso il Presidente, determinandone anche i relativi compensi, se ritenuto necessario e se le risorse della Fondazione lo consentono; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori all'ammontare massimo previsto dalla legge per gli ETS.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richiedano, con istanza scritta e motivata, almeno tre consiglieri. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno sei volte l'anno. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai consiglieri con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la seduta.

4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti almeno tre consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto infra indicato; in caso di parità, prevale il voto del Presidente

5. I verbali delle sedute sono curati dal Segretario, che partecipa senza diritto di voto. I Consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno in relazione all'importanza degli argomenti trattati, di far mettere a verbale le proprie dichiarazioni.

6. Per l'adozione di delibere concernenti la dismissione di beni immobili e di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali il Consiglio di amministrazione deve deliberare a maggioranza dei suoi componenti.

7. Per l'adozione di delibere concernenti modifiche dello statuto è necessario il voto unanime dei Consiglieri.

Art.7

(Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri di cui:

- a) quattro nominati dal Sindaco di Masone;
- b) uno di diritto ai sensi delle tavole di fondazione, nella persona del parroco *pro-tempore* della Chiesa di Masone;

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

Art. 8

(Dimissioni)

1. Le dimissioni degli amministratori sono immediatamente efficaci e non sono revocabili. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio, la Fondazione attiva le procedure per la surroga del dimissionario. Gli amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art.9

(Decadenza degli amministratori)

1. La decadenza degli amministratori opera automaticamente nel caso essi non partecipino alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, o nei casi previsti dalla legge.

Art.10

(Revoca degli amministratori)

1. La revoca di un amministratore può essere disposta dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei presenti, escluso l'interessato, alla riunione appositamente convocata e con votazione segreta per gravi violazioni di legge o del presente statuto.

2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

Art. 11

(Responsabilità degli amministratori e conflitto di interessi)

Gli amministratori, il Segretario ed il Revisore dei Conti sono responsabili ai sensi di legge nei confronti della Fondazione, nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le norme sul mandato contenute nel Codice Civile. Il Consigliere di amministrazione, che in una determinata operazione abbia, per sé o per conto di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, deve darne notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo, e deve astenersi da qualunque operazione o deliberazione riguardanti tale operazione.

Nel caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi in merito ad una determinata deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino alla Fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri degli amministratori o di congiunti o affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.

Art. 12

(Organo di Controllo e revisore)

L' Organo di Controllo è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, è composto da tre persone, esterne alla Fondazione, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, codice civile. Può essere in alternativa nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, codice civile.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato.

All' Organo di Controllo è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione e sugli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine egli mediante l'accesso ai documenti contabili esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, predisponendo una relazione di accompagnamento relativa al bilancio consuntivo di ogni anno;
- b) verifica il controllo economico della gestione, formulando se necessario rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità;

c) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D. Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

CAPO III

Art. 13

(Il Segretario)

Il Segretario è responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria della Fondazione. È nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. È responsabile del raggiungimento e della realizzazione degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione. Provvede all'organizzazione ed alla gestione del personale e all'utilizzazione delle risorse finanziarie affidategli, agendo in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità attinente al rispetto delle norme vigenti, all'efficienza e all'economicità della gestione. Il Segretario è nominato sulla base dei seguenti requisiti minimi: possesso di Diploma di Scuola superiore o Laurea; comprovata esperienza professionale in enti pubblici o privati operanti nel campo assistenziale e sociosanitario.

Il Segretario opera in regime di lavoro dipendente o in regime di lavoro autonomo, con contratto di diritto privato e la sua remunerazione, determinata con la delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione, non può comunque essere superiore né inferiore alle previsioni dell'art. 16 D. Lgs. 03/07/2017, n. 117, e loro successive modificazioni ed integrazioni, qualora in rapporto di lavoro dipendente. La carica di Segretario può essere riconfermata, dopo la cessazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, dal successivo Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, essa è incompatibile con qualsiasi altro impiego retribuito con soggetti diversi dalla Fondazione ed è a tempo pieno.

Qualora il Segretario, in una determinata operazione abbia, per sé, o per propri congiunti, parenti o affini fino al quarto, o per conto di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, egli deve darne notizia agli altri amministratori ed all'Organo di Controllo. Se il Segretario non ottempera alla disposizione di cui al comma precedente, risponde in proprio dei danni che ne siano derivati alla Fondazione.

In ogni caso, il Segretario può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato in caso di gravi violazioni di legge o del mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

(Personale ed operatori della Fondazione)

1. La gestione degli uffici e l'erogazione dei servizi assistenziali e accessori alle attività della Fondazione, oltre che dal personale in rapporto diretto di lavoro con la Fondazione, possono essere svolte anche in parte mediante affidamento dei singoli servizi, od anche parti di essi, ad enti esterni anche mediante convenzioni o contratti

di appalto, eventualmente sotto la direzione ed il coordinamento del personale a ciò delegato dalla Fondazione, o dal personale della Fondazione sotto la direzione dei responsabili tecnici da essa nominati. Il rapporto di lavoro del personale della Fondazione ha natura privatistica di rapporto di lavoro subordinato, di libera professione o di altre forme previste dalla legge ed è disciplinato dalle leggi vigenti. In caso di lavoro subordinato, si applica il CCNL riguardante enti privati affini operanti nel medesimo comparto sociosanitario ed assistenziale. In ogni caso, la remunerazione non può essere superiore ai limiti massimi previsti dalla Legge per gli ETS né inferiore alle previsioni dell'art. 16 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e loro successive modificazioni ed integrazioni

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell'ente e al livello dei servizi erogati, e ne verifica periodicamente la congruità.

Art. 15

(Regolamento di organizzazione)

1. La Fondazione, anche mediante apposito regolamento, stabilisce, in conformità alla legge ed al presente Statuto, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva vigente, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Fondazione.

Art. 16

(Regolamento di ammissione)

1. La Fondazione si dota di regolamento di ammissione per disciplinare l'accesso ai propri servizi e prestazioni assistenziali.
2. Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche.

CAPO IV

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 17

(Bilancio e contabilità)

1. La Fondazione adotta il regime di contabilità previsto dalla legge per gli ETS.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, qualora statutariamente previste; laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre ed approvare, sottoponendolo preventivamente all'organo di controllo, il bilancio sociale..

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'anno

successivo.

Art.18

(Gestione del patrimonio)

1. La Fondazione provvede all'amministrazione e alla erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale idonei a tale scopo.
2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica, o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.
3. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale, artistico.

Art.19

(Gestione contabile)

1. Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere assistiti dalla attestazione della relativa copertura finanziaria a cura del Presidente.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

(Norme finali)

1. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Regione.
2. Gli organi della Fondazione sono nominati secondo le previsioni del presente Statuto; gli organi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza naturale del loro mandato.
3. La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni normative vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Firmato:

LIPARTITI FRANCESCO

ANDREA FUSARO NOTAIO